



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA CASSANO	Prima Presidente
ANTONIO MANNA	Presidente di Sezione
ROSA MARIA DI VIRGILIO	Presidente di Sezione
ALBERTO GIUSTI	Presidente di Sezione
MARIO BERTUZZI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANTONELLA PAGETTA	Consigliere
GIUSEPPE GRASSO	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere Relatore

Oggetto:

ISCRIZIONE
all'albo degli
Avvocati
stabiliti.
SOSPENSIONE
dell'esecuzione
della sentenza
impugnata.

Ud.04/02/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 24879/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-ricorrente-

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI [REDACTED] rappresentato e
difeso dagli avvocati [REDACTED]

-controricorrente-



nonché nei confronti del

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI CASSAZIONE

avverso SENTENZA di CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n.
402/2024 depositata il 31/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025
dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che

l'avvocato [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza n. 402 del 31 ottobre 2024 con cui Consiglio
Nazionale Forense ha rigettato l'impugnazione avverso il
provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED]
[REDACTED] del 21 ottobre 2021, di cancellazione del ricorrente dalla
Sezione speciale degli avvocati stabiliti, di cui al d.lgs. n. 96 del
2001, per mancanza di un titolo di studio idoneo a conferirgli il
diritto all'esercizio professionale;

ha resistito con controricorso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di [REDACTED]

a séguito d'istanza di sollecita definizione, con provvedimento della
Prima Presidente, in data 8 gennaio 2025, è stata disposta
l'abbreviazione dei termini e fissata l'adunanza in camera di
consiglio, del 4 febbraio 2025;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte, in data 13
gennaio 2025, nel senso dell'accoglimento del ricorso;

con ulteriore istanza, del 21 gennaio 2025, il ricorrente ha
domandato provvedersi sulla richiesta d'inibitoria, in ordine alla
quale è stata quindi fissata l'adunanza non partecipata del 27
gennaio 2025;

hanno depositato memorie sia [REDACTED] che il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] insistendo nelle contrapposte



richieste rispettivamente di accoglimento e rigetto della misura cautelare oltre che del ricorso;

Considerato che

a fondamento dell'istanza di sospensione, di cui all'art. 36, settimo comma, della legge n. 247 del 2012, parte ricorrente, nel richiamarsi al contenuto dei quattordici motivi articolati, ha allegato, in particolare, il pericolo nel ritardo correlato all'esigenza di riassumere rilevanti giudizi patrocinati dallo stesso entro il termine perentorio del 31 gennaio 2025;

ritiene questo Collegio doversi sospendere l'esecuzione della sentenza oggetto di ricorso, impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivi d'impugnazione, che, quali formulati, anche tenuto conto delle considerazioni del Pubblico Ministero, in ogni caso non appaiono all'evidenza manifestamente privi di fondamento;

il ricorrente inoltre, quanto al pericolo nel ritardo, ha documentato la pendenza di procedimenti d'ingente valore, in cui vi è suo patrocinio, rispetto ai quali il termine perentorio di riassunzione, dopo l'automatica interruzione processuale determinata dall'impugnata cancellazione (Cass., 28/11/2024, n. 30616), è il 31 gennaio 2025;

occorre quindi evitare che la decisione del Consiglio Nazionale Forense, oggetto di gravame e dunque non definitiva, possa spiegare effetti per converso non reversibili;

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 27/01/2025.

Il Presidente

MARGHERITA CASSANO

